DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/289 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2022

che istituisce l'ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC)

[notificata con il numero C(2022) 933]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(I testi in lingua bulgara, ceca, danese, finlandese, francese, italiana, neerlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium* — ERIC) ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La Bulgaria, la Cechia, la Danimarca, la Francia, l'Italia, la Finlandia e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei avanzati hanno presentato alla Commissione una domanda per istituire l'ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (comunemente «AnaEE-ERIC») («la domanda»). Il Belgio ha reso nota la sua decisione di partecipare ad AnaEE-ERIC in un primo tempo in qualità di osservatore.

(2) I paesi richiedenti hanno scelto la Francia come Stato membro ospitante di AnaEE-ERIC.

(3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ([2]).

(4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le prescrizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell'analisi e della sperimentazione di ecosistemi.

(5) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito l'ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi (AnaEE-ERIC).

2. Gli elementi essenziali dello statuto di AnaEE-ERIC figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

([1]) GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

([2]) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2022

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI AnaEE-ERIC

Articolo 1

Denominazione

È istituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca distribuita (*European Research Infrastructure Consortium* — ERIC) denominata «ERIC per l'analisi e la sperimentazione degli ecosistemi» (*Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC*, comunemente «AnaEE-ERIC»). Tale consorzio costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009.

Articolo 2

Sede legale

La sede legale di AnaEE-ERIC è a Gif-sur-Yvette, Francia.

Articolo 3

Funzione e attività

1. La funzione principale di AnaEE-ERIC consiste nel costruire e gestire un'infrastruttura di ricerca distribuita dedicata all'analisi e alla sperimentazione degli ecosistemi. Il suo scopo è fornire gli strumenti, i servizi e le conoscenze necessari per affrontare le complesse sfide ambientali e climatiche globali cui devono far fronte le società umane.

2. Il funzionamento di AnaEE-ERIC è assicurato dalla piattaforma centrale (*Central* — CH), dal centro di interfaccia e di sintesi (*Interface and Synthesis Centre* — ISC), dal centro tecnologico (*Technology Centre* — TC) e dal centro di modellazione dei dati (*Data Modelling Centre* — DMC).

3. Ai fini del paragrafo 1, AnaEE-ERIC:

a. coordina l'accesso alle piattaforme nazionali di sperimentazione, di analisi e di modellizzazione e organizza la collaborazione con le strutture europee;

b. agevola programmi e progetti europei di ricerca;

c. sviluppa la tecnologia, armonizza i metodi, crea partenariati industriali e facilita il trasferimento di conoscenze;

d. contribuisce allo scambio di conoscenze e/o competenze nello Spazio europeo della ricerca (SER) e a un maggiore uso del potenziale intellettuale in tutta Europa;

e. sviluppa l'accesso ai dati, la loro condivisione e modellizzazione;

f. organizza formazioni;

g. attua una strategia di comunicazione;

h. intraprende qualsiasi altra azione connessa, necessaria al conseguimento dei suoi obiettivi.

4. AnaEE-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. AnaEE-ERIC può svolgere attività economiche limitate a condizione che queste siano strettamente connesse ai principali compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e che non ne compromettano la realizzazione.

Articolo 4

Durata e procedura di scioglimento

1. AnaEE-ERIC è istituito per un periodo iniziale di dieci anni. L'assemblea dei membri può decidere di prorogare la durata per periodi successivi di dieci anni.

2. Lo scioglimento di AnaEE-ERIC avviene per decisione dell'assemblea generale in conformità all'articolo 18, paragrafo 10, dello statuto.

3. AnaEE-ERIC notifica alla Commissione europea la decisione di scioglimento senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data di adozione di tale decisione.

4. Dopo l'estinzione dei debiti di AnaEE-ERIC, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi annuali ad AnaEE-ERIC, come specificato all'articolo 17 dello statuto.

5. AnaEE-ERIC notifica alla Commissione la conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.

6. AnaEE-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L.

Articolo 5

Regime di responsabilità

1. AnaEE-ERIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di AnaEE-ERIC, a prescindere dalla natura di tali debiti, è limitata al contributo rispettivo dei membri ad AnaEE-ERIC per l'ultimo anno completo di attività.

3. AnaEE-ERIC sottoscrive assicurazioni adeguate a copertura dei rischi inerenti alle sue attività.

Articolo 6

Politica in materia di accesso degli utilizzatori

1. L'accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC forniti dalla piattaforma centrale o dai centri di servizi di AnaEE-ERIC è garantito sulla base dei principi di libero accesso. AnaEE-ERIC attua norme in materia di accesso all'infrastruttura con una politica tariffaria che incentiva i suoi membri.

2. Tramite il suo portale web, AnaEE-ERIC mette a disposizione informazioni sui gradienti climatici e biogeografici, oltre che su altre competenze e tecniche complementari delle piattaforme di AnaEE-ERIC, al fine di aiutare gli scienziati nella fase di elaborazione dei progetti e facilitare l'incubazione di progetti tramite l'uso di diverse piattaforme dei suoi membri.

3. La piattaforma centrale di AnaEE-ERIC dà accesso alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC offerti dai centri di servizi o dalle piattaforme nazionali a seguito di una valutazione della qualità scientifica dell'uso proposto che si basa su una valutazione scientifica indipendente effettuata da un comitato di esperti nominato dall'assemblea dei membri e sulla fattibilità tecnica valutata da AnaEE-ERIC. Eventuali questioni etiche oggetto di una proposta saranno trattate dal comitato consultivo etico indipendente (cfr. articolo 25 dello statuto).

4. Qualora l'accesso dei ricercatori alle strutture e ai servizi di AnaEE-ERIC dovesse essere limitato per motivi di capacità, si procede a una selezione secondo la procedura stabilita nel regolamento interno, tenendo conto dei criteri di selezione basati sull'eccellenza scientifica e sulla fattibilità tecnica e finanziaria delle proposte.

5. All'inizio di ciascun progetto AnaEE-ERIC mette a disposizione i metadati sia per le impostazioni sperimentali delle piattaforme nazionali sia per i dati prodotti dai centri di servizi.

6. I dati sono resi disponibili conformemente alla politica di accesso aperto di AnaEE-ERIC. L'accesso sarà disciplinato in base al regolamento interno, in genere con un periodo di tolleranza comune, trascorso il quale i dati saranno messi a disposizione del pubblico. Tale politica in materia di accesso tiene conto del quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati ([1]) per quanto riguarda la condivisione tra i membri dei dati personali degli utenti.

([1]) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Articolo 7

Politica di valutazione scientifica

Le attività di AnaEE-ERIC sono valutate ogni cinque anni da un comitato scientifico indipendente ad hoc. L'assemblea dei membri avvia tale valutazione e, se del caso, fornisce indicazioni specifiche. Il regolamento interno definisce i principi e le procedure di tale valutazione.

Articolo 8

Politica di divulgazione

1. Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, AnaEE-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca.

2. AnaEE-ERIC chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite AnaEE-ERIC.

3. AnaEE-ERIC si avvale di diversi canali per raggiungere i destinatari finali, tra cui portali web, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, pubblicazione di articoli su riviste e quotidiani, social network ecc.

Articolo 9

Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale creati, prodotti, ottenuti o sviluppati dal AnaEE-ERIC nel corso delle sue attività sono di proprietà di AnaEE-ERIC.

2. Fatti salvi i termini di eventuali contratti tra AnaEE-ERIC e membri od osservatori, tutti i diritti di proprietà intellettuale che sono creati, prodotti, ottenuti o sviluppati da un membro o da un osservatore sono di proprietà di tale membro od osservatore.

Articolo 10

Politica in materia di personale

1. Le condizioni di impiego di AnaEE-ERIC sono disciplinate dalla legislazione del paese in cui il personale è assunto o dalla legislazione del paese in cui le attività di AnaEE-ERIC sono esercitate.

2. Le procedure di selezione del personale di AnaEE-ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e conformi al principio delle pari opportunità. Le condizioni di assunzione e di impiego non sono discriminatorie.

3. L'assunzione avverrà mediante pubblicazione internazionale di un invito a presentare candidature.

Articolo 11

Politica in materia di appalti

1. AnaEE-ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica di AnaEE-ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione. Norme dettagliate sulle procedure e i criteri di appalto sono definite nel regolamento interno dello statuto.

2. Nell'aggiudicazione di appalti connessi ad attività di AnaEE-ERIC, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze di AnaEE-ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.